

Prot. 61983  
12.07.2026



## **ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE**

**Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**

**CHIUSURA TOTALE E TEMPORANEA DI TUTTI I VARCHI DI ACCESSO A  
LAMA MARTINA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ A SEGUITO  
DEL VASTO INCENDIO SVILUPPATOSI IN DATA 11 LUGLIO 2026.**

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO CHE**

- nelle ore pomeridiane dell'11 luglio 2026 un vasto incendio ha interessato l'area naturalistica di Lama Martina, interessando estese superfici vegetate e provocando gravi danni al patrimonio arboreo e ambientale;
- le elevate temperature sviluppatesi durante l'evento hanno compromesso la stabilità di numerose alberature e della vegetazione insistente nell'area, determinando una situazione di concreto e attuale pericolo per la pubblica incolumità;
- a seguito dell'incendio sussiste il rischio di improvvise cadute di alberi, rami, porzioni di vegetazione e di altri materiali resi instabili dall'azione del fuoco, nonché il possibile verificarsi di ulteriori fenomeni suscettibili di arrecare danno alle persone che dovessero accedere all'area;

#### **CONSIDERATO CHE**

- la situazione descritta configura un grave pericolo per l'incolumità pubblica, tale da rendere necessario impedire l'accesso all'area fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza;
- ricorrono i presupposti di contingibilità e urgenza che impongono l'adozione di immediate misure straordinarie finalizzate alla salvaguardia della vita e dell'incolumità delle persone;

#### **VISTI**

- l'art. 54, commi 4 e seguenti, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), che individua il Sindaco quale autorità territoriale di protezione civile e responsabile, nell'ambito del territorio comunale, dell'adozione dei primi interventi necessari a fronteggiare le emergenze e a tutelare la popolazione;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- lo Statuto Comunale;

## **RITENUTO**

necessario ed improcrastinabile adottare ogni misura idonea a prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, disponendo l'interdizione totale dell'accesso all'area di Lama Martina fino alla cessazione delle condizioni di rischio;

## **ORDINA**

1. La chiusura totale e temporanea di tutti i varchi di accesso all'area di Lama Martina, con conseguente divieto di accesso e di permanenza per chiunque, fatta eccezione per il personale appartenente agli enti e alle amministrazioni istituzionalmente competenti, ai mezzi di soccorso, alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco, ai volontari di Protezione Civile e agli operatori autorizzati impegnati nelle attività di verifica, monitoraggio, bonifica e messa in sicurezza.
2. La presente interdizione avrà efficacia dalla data della sua pubblicazione e resterà vigente sino a quando non saranno eliminate le condizioni di pericolo, previo accertamento da parte degli uffici e degli organi tecnici competenti.
3. Il Settore competente provvederà all'apposizione di idonee transenne, barriere e della necessaria segnaletica indicante il divieto di accesso, in corrispondenza di tutti i varchi di ingresso all'area interessata.

## **DISPONE**

- che il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle altre Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale, vigili sull'osservanza della presente ordinanza, adottando tutti i provvedimenti necessari per assicurarne il rispetto;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente;

- che la stessa sia trasmessa alla Prefettura di Bari, alla Questura di Bari, al Comando Compagnia Carabinieri di Molfetta, al Commissariato di Pubblica Sicurezza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, agli uffici comunali competenti e alle Aziende Municipalizzate.

### **AVVERTE**

- chiunque violi quanto disposto dalla presente ordinanza sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ex art. 650 c.p..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

**IL SINDACO**

**Manuel Flavio Minervini**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuel Flavio Minervini', written in a cursive style.